

Sicurezza sul lavoro, stretta sui dirigenti

La Cassazione rafforza la sicurezza sul posto di lavoro. E afferma che i dirigenti, anche quando non hanno ricevuto una delega da parte del datore di lavoro, possono essere considerati responsabili penalmente per gli infortuni verificatisi.

SERVIZIO A PAG. 18

CASSAZIONE PENALE Possono essere considerati responsabili anche senza una delega del datore di lavoro

Infortuni, pressing sui dirigenti

Nuova interpretazione delle modifiche al decreto 626



LA SENTENZA

“ Sembra, invero, doversi affermare, innanzitutto, che è la stessa formulazione della norma — negli stessi, pressoché identici, termini usati dall'articolo 4 del Dpr n. 547 del 1955 — che consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche *iure proprio*, prescindendo dalla eventuale delega.

E ciò anche alla luce della "storia" dell'applicazione delle norme antinfortunistiche, successiva all'entrata in vigore del Dpr n. 547 del 1955, storia che insegna che la ragionevole articolazione del potere di intervento *iure proprio* e, quindi, l'attribuzione di questo potere ai dirigenti e ai preposti, quotidianamente presenti nel luogo di lavoro e, pertanto, a costante contatto dei lavoratori, non può, di norma, che rendere più meditata, più immediata e, quindi, più incisiva ed efficace la tutela antinfortunistica.

Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 31 marzo 2006 n. 11351

”

Addetti alla prevenzione sanzionati in via autonoma

ROMA ■ Stretta della Cassazione sui dirigenti d'azienda. Obiettivo: una maggiore sicurezza dei luoghi di lavoro. Con la sentenza n. 11351 della Quarta sezione penale, depositata lo scorso 31 marzo, la Suprema corte ha chiarito che in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro i dirigenti sono destinatari delle norme antinfortunistiche indipendentemente dal conferimento di una delega. È questa la conseguenza, secondo la Cassazione, della successione di norme nel tempo, tra il 1994 e il 1996, che ha condotto alla cancellazione della distinzione tra obblighi indirizzati al solo datore di lavoro e obblighi posti congiuntamente a carico di quest'ultimo e dei dirigenti.


La pronuncia è intervenuta sul ricorso presentato dal dirigente di un impianto all'interno del quale si era verificato un grave incidente nel quale era rimasto coinvolto il dipendente di un'impresa che stava effettuando dei lavori in subappalto. Quanto al merito, la Corte d'appello aveva lievemente ridotto, riconoscendo le attenuanti gene-

riche, la condanna riportata in primo grado per lesioni gravissime dal dirigente insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La Cassazione, respingendo uno degli argomenti del ricorso (che puntava a escludere la responsabilità visto che il lavoratore infortunatosi non era un dipendente diretto dell'impresa, ma piuttosto della ditta subappaltante), aveva confermato una linea ormai consolidata, secondo cui le norme di sicurezza si riferiscono sia alla tutela dei lavoratori nell'esercizio della normale attività aziendale sia alla protezione di tutte le persone anche estranee che possono trovarsi nell'ambiente di lavoro.

Più denso l'esame riservato al tema della dirigenza, dopo che la corte ha ritenuto sufficientemente provato nei primi due gradi di giudizi l'autonomia e la capacità di spesa dell'imputato. L'articolo 4 del Dpr 626 del 1994, la "Bibbia" della sicurezza sul posto di lavoro, nella formulazione originaria, distingueva tra gli obblighi indirizzati al solo datore di lavoro e quelli che facevano capo congiuntamente al datore e al dirigente; una situazione destinata a cambiare solo due anni

più tardi, con il decreto legislativo 242 del 1996 con il quale la distinzione venne soppressa, quasi a volersi conformare a un modello comunitario che vede nel datore di lavoro l'unico destinatario di tutti i precetti indirizzati al vertice gestionale dell'azienda. Di qui l'interrogativo sul significato da dare alla modifica normativa: semplice variazione di natura topo-



grafica oppure cambiamento di impostazione con riflessi sul piano sia teorico sia pratico? La Cassazione propende per questo secondo indirizzo che comporta anche una certa "svalutazione" della necessità della delega. Tanto è vero che, ripristinando quasi alla lettera nella formulazione della norma, il regime del 1955 «consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega».

Una previsione che appare coerente con l'attribuzione ai dirigenti di un potere di intervento iure proprio perché figure quotidianamente presenti nei luoghi di lavoro, a contatto con i dipendenti, e in grado di prendere le decisioni per rendere più incisiva ed efficace la tutela contro gli infortuni. Inoltre, per ritenere che il dirigente sia investito di specifiche e dettagliate responsabilità sulla prevenzione degli incidenti, basta, secondo la Cassazione, fare riferimento alla rubrica dell'articolo 4 del decreto 626 che contiene gli «Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto».

Quanto al responsabile del servizio di prevenzione la Cassazione fornisce un chiarimento ulteriore, avvertendo che è vero che sono solo degli ausiliari, dei consulenti, del datore di lavoro, ma non sempre questa loro posizione comporta un esonero da contestazioni anche di natura penale. È il caso delle responsabilità per reati colposi di evento quando cioè si sono verificati infortuni sul lavoro. La conseguenza è che «il responsabile del servizio di prevenzione o di protezione quando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro a omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo».

GIOVANNI NEGRI